

APPALTO GTT N. 87/2020

LOTTO 4

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

MARZO 2020

ALL. 4

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
C.SO FILIPPO TURATI, 19/6
10128 TORINO

e

Società

SCHEMA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	
PERIODO DI ASSICURAZIONE	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.07.2020 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.07.2021
FRANCHIGIA	
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
RATEAZIONE	QUADRIMESTRALE (31/07 – 30/11 – 31/03)

QUALIFICA DI ASSICURATO ADDIZIONALE

È riconosciuta la qualifica di Assicurato addizionale alla spettabile:

A.T.T.S. (Associazione Torinese Tram Storici) – Piazza Gustavo Modena 6 – 10132 Torino, per l'attività manuale di restauro e manutenzione di tram storici, nonché guida degli stessi.

ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- la gestione di servizi a noleggio;
- la gestione di binari, raccordi ferroviari e piattaforme;
- la riparazione e manutenzione di veicoli;
- la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; la progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- la gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- la gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- la società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
- la società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi;
- attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- l'attività denominata "servizi di navigazione sul PO".

È compresa ogni altra attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, commerciale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, comunque e ovunque svolta, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

Assicurato	Il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Franchigia	La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato
Scoperto	La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danni corporali	Morte o lesioni personali
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati
Sabotaggi	Un atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini
Terrorismo	Un atto, che include ma non si limita all'uso della forza o della violenza o della minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo (i) di persone che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici o religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa
Prestatore di lavoro	In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche soggette all'assicurazione obbligatoria infortuni di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio delle attività dichiarate in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere premio assicurativo all'Inail ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'assicurato. Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "dipendenti" tale definizione si intende sempre riferita a "prestatori di lavoro"
Ricavi	Valore della produzione rilevabile dai Bilanci delle Società assicurate

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEMA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto anche nel caso sia stato pattuito il frazionamento.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione alla Società.

ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e/o per i medesimi rischi sussistono altre assicurazioni, per quanto coperto con la presente polizza ma non coperto dalle altre, l'assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto.

Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo contraente/assicurato, l'assicuratore risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 c.c., il contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c., rinunciando al diritto di recesso.

ART. 12 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 14 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

ART. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di azioni verificatesi in relazione all'attività svolta, già specificato nell'attività assicurata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (Industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per:

- 1) danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
- 2) per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori e dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti all'attività per cui è prestata l'Assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti, l'assicurazione conserva la propria validità.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

MALATTIE PROFESSIONALI

La copertura è estesa al rischio delle malattie professionali contratte dai prestatori di lavoro per colpa del Contraente/Assicurato, intendendosi per tali quelle indicate nelle tabelle allegate al DPR 30/06/1965 n 1124 e successive modifiche nonché quelle riconosciute dalla magistratura a seguito di causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatesi per la prima volta in data non anteriore al 31.05.2013.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurazione, fermo il limite di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro, viene prestata, nell'ambito del massimale di polizza, fino a concorrenza del sottolimito di € 10.000.000,00 per sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati.

In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il sottolimito a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse all'amianto;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti alla:
 - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle norme operanti in caso di sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

ART. 23 NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O..

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

ART. 24 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia, si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati, nonché i loro dipendenti, collaboratori e/o i soggetti che - in osservanza delle vigenti leggi - prestano la loro attività.

ART. 25 VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società Contraente e/o Assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi.

ART. 26 ALIENAZIONE DELL' AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

ART. 27 ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o ne costituisca di nuove, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alle menzionate aziende, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tuttavia obbligati a comunicare alla Società entro 90 giorni dall'acquisizione o costituzione, i seguenti dati:

- denominazione/ragione sociale
- domicilio e codice fiscale/partita IVA
- attività
- ricavi annui per il calcolo del relativo premio

La Società provvederà all'emissione di apposita appendice, esponendo il premio in aumento, calcolato secondo le condizioni della presente polizza, e che verrà determinato sulla base dei ricavi annui di tale azienda, con l'applicazione di un tasso lordo di regolazione.

Se il Contraente e/o l'Assicurato non provvede alla suddetta comunicazione entro il periodo indicato, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.

Art. 28 PRECISAZIONI RELATIVE AL PROSPETTO INFORMATIVO RETE

La copertura opera per i rischi connessi a tutte le tipologie di trasporto oggetto del certificato di sicurezza

posseduto dall'assicurato, indipendentemente dalla merce effettivamente trasportata, nonché per tutte le attività svolte dall'assicurato stesso sull'infrastruttura ferroviaria e negli impianti di proprietà e gestiti da RFI sul territorio italiano.

Si precisa che, nel rispetto del PIR edizione vigente, la polizza prevede:

1. l'impegno della Società, di comunicare a RFI, a mezzo lettera raccomandata AR ogni e qualsiasi circostanza che possa inficiare la validità delle garanzie, in particolare il mancato pagamento del premio e/o il mancato rinnovo alla scadenza;
2. che l'estensione delle garanzie fa riferimento anche agli accordi e convenzioni internazionali (es. CIV, RIV, AIM, Regolamento CE n. 1371/2007) e alle condizioni di accesso al servizio offerto contenute nel Capitolo 2 del PIR; è previsto l'obbligo dell'assicurato/contraente di aggiornare la Società sulle eventuali variazioni della normativa internazionale/convenzioni; la mancata/inesatta comunicazione da parte dell'assicurato/contraente non dovrà comportare decadenza del diritto al risarcimento del danneggiato;
3. in caso di esaurimento di almeno il 60% del massimale generale, in corso di validità della polizza, il reintegro del massimale stesso entro 5 giorni solari dalla richiesta della Società;
4. una estensione territoriale pari almeno a tutto il territorio italiano
5. l'espressa rinuncia della Società al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod.civ. verso le persone delle quali l'Assicurato/contraente deve rispondere a norma di legge, fatto salvo il caso di dolo;
6. l'impegno della Società, anche a monte dell'accertamento delle responsabilità, ad attivare la propria polizza a semplice presentazione della richiesta di risarcimento dei danneggiati (anche se avanzata direttamente nei confronti dell'assicurata), fermo restando che il contratto di assicurazione non ha natura di contratto autonomo di garanzia. Viene fatta salva l'azione di regresso nei confronti della società responsabile.

**SEZIONE IV
ESCLUSIONI****ART. 29 ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) cagionati da merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;
- b) ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli a motore per i quali, in conformità alle norme di legge è obbligatoria l'assicurazione, nonché da impiego di aeromobili e da navigazione di natanti a motore;
- c) da furto;
- d) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- e) alle opere in costruzione e quelle su cui si eseguono i lavori;
- f) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio;
- h) derivanti da onde elettromagnetiche.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- i) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- j) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- k) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione od operazioni belliche, atti ostili di entità sovrane o governative, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che assumano le proporzioni o le dimensioni di una rivolta, colpo di stato o legge marziale o confisca per ordine di qualsiasi governo o pubblica autorità;
- l) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

SEZIONE V CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 30 GARANZIE COMPLEMENTARI

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende, oltre alla responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle sue attività nel settore ferroviario, nel trasporto pubblico su ferro e su gomma, nell'ingegneria ferroviaria, nei servizi dell'informatica, dell'energia e della mobilità sostenibile, anche la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato:

- a) nella qualità di proprietario, comodatario, locatario e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati (da intendersi tali anche strutture, tensostrutture ed infrastrutture in genere esterne o sotterranee), pertinenze, dipendenze, a qualunque uso destinati, anche in conferimento da parte della Regione (o di qualsiasi altro Ente), e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.) attrezzature, cassonetti e contenitori di rifiuti, piazzali, parcheggi, recinzioni e muri di cinta, portoni e cancelli, terreni, giardini ed aree verdi, con alberi anche di alto fusto. Ai fini della garanzia i fabbricati, pertinenze e dipendenze non devono necessariamente essere utilizzati anche o esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurata. La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento; se questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.
- b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie;
- c) da partecipazione e/o organizzazione e/o conduzione in Azienda e/o presso Terzi di congressi/ manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti; sono compresi inoltre i danni cagionati dai bambini e/o ospiti e la responsabilità civile personale del personale docente e non docente; viene compresa la responsabilità imputabile al Contraente e/o all'Assicurato per spostamenti e viaggi dei partecipanti alle suddette attività, effettuati sia con mezzi pubblici che di terzi che di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato (resta sempre esclusa la responsabilità civile propria del vettore);
- e) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da proprietà, conduzione e gestione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili;
- g) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- h) per danni cagionati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente e/o dell'Assicurato. Gli stessi soggetti sono considerati terzi tra di loro;
- i) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;
- j) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222 e successive modifiche;
- k) per danni materiali subiti dai dipendenti/Prestatori di lavoro;
- l) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti/Prestatori di Lavoro, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta;
- m) da scavi e reinterri, da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, a condutture e impianti sotterranei, nonché per danni a fabbricati per vibrazioni del terreno;
- n) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico e/o all'esterno dell'azienda;
- o) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini", la presente polizza opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- p) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
- q) per danni causati dalla circolazione di mezzi, anche all'esterno dell'Azienda, non soggetti all'obbligo di Legge;
- r) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;
- s) alla caduta di neve da fabbricati e piante;

- t) da proprietà e/o uso di binari e raccordi ferroviari e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- u) dal non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori);
- v) per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori;
- w) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- x) da operazioni di ritiro o consegna o merci presso terzi;
- y) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- z) da trasporto di esplosivi effettuati in conformità alle norme di Legge, nonché da detenzione ed impiego di esplosivi in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
- aa) da urto, collisione, ribaltamento dei veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti l'insediamento assicurato, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato;
- bb) da attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato ;
- cc) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- dd) da esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali termiche, elettriche (comprese le cabine di trasformazione) con relative strutture, elettrodotto, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura ed altre attrezzature, di uso al Contraente/Assicurato ovunque ubicati;
- ee) per danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi di depositi di materiali;
- ff) da organizzazione, negli insediamenti assicurati, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli alunni e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli alunni e/o ospiti; e compresa la responsabilità civile del personale docente incaricato della sorveglianza.

ART. 31 RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato.

Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro.

ART. 32 SOGGETTO DESIGNATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al soggetto designato come "Responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrastruttura Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

ART. 33 CRAL AZIENDALI

La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc., gestiti o meno dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o dai suoi prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

ART. 34 VISITE GUIDATE CORSI PROFESSIONALI E CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

ART. 35 ESALAZIONE FUMOGENE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato.

ART. 36 POSTUMA DA LAVORO ESEGUITO

La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine

del lavoro.

ART. 37 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, che siano conseguenti ad un danno corporale e/o materiale indennizzabile a termini di polizza.

ART. 38 DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e/o scoppio delle cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.

ART. 39 INQUINAMENTO IMPROVVISO E ACCIDENTALE

A parziale deroga della lett. f) delle Esclusioni, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa e accidentale di impianti, condutture e materiale rotabile.

ART. 40 DANNI A COSE CHE SI TROVANO NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga della lett. c) e della lett. e) delle Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori.

ART. 41 COSE IN CONSEGNA

La garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli ai treni, locomotori, materiale rotabile ed in genere alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.

ART. 42 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

ART. 43 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ART. 44 FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga della lett. l) delle Esclusioni, concernente l'esclusione dei rischi atomici, l'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante al Contraente e/o all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.).

ART. 45 MERCI AL GANCIO

Resta fra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza opera anche per i danni materiali alle merci di terzi (esclusi treni, macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da incendio e da mancato uso delle cose danneggiate.

ART. 46 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci – ad eccezione di natanti ed aeromobili – sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato.

ART. 47 DANNI A VEICOLI IN SOSTA

L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci – ad eccezione di natanti ed aeromobili – ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dalla lett. b) delle Esclusioni.

ART. 48 COMODATO – LEASING – LOCAZIONE

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivantegli da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi.

ART. 49 SPESE DI SALVATAGGIO

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dal Contraente/Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso sia ritenuto responsabile, sempreché rientrante nelle garanzie prestate dal presente contratto.

ART. 50 ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT-VENTURE

Premesso che il Contraente/Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Joint-Venture, Associazioni Temporanee d'Imprese, Raggruppamenti temporanei di Imprese, Società Consortili o Consortium Agreements di tipo societario, per la realizzazione di progetti e/o lavori, in cui lo stesso sia leader o meno, l'assicurazione è operante al 100%, in automatico, anche per tali Enti limitatamente alla responsabilità del Contraente/Assicurato.

Qualora per detti Enti coesista una polizza di Responsabilità Civile, la presente polizza opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza di detti Enti, ovvero per analoghe previsioni/confitto, la presente polizza opera in primo rischio.

Su espressa richiesta scritta del Contraente/Assicurato e a fronte del pagamento del corrispondente premio, la copertura può essere estesa ai relativi partners del Contraente/Assicurato.

La presente estensione di garanzia opera per tutte le società del Gruppo assicurate con la presente polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

ART. 51 DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto espresso nell'art. Esclusioni, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di:

- impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione della franchigia pattuita in polizza, nel limite previsto alla relativa sezione.

ART. 52 PROPRIETÀ, CONDUZIONE FABBRICATI IN GENERE

A integrazione di quanto previsto, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:

1. civile abitazione, foresteria e/o rurale;
2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie anche esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sopraelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi.

Resta fermo quant'altro previsto dall'articolo predetto.

ART. 53 RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA, APPALTO, SUB-APPALTO

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, lavori e/o prestazioni in genere, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone purché imputabili, ai sensi di legge, dell'Assicurato;
- l'Assicurato, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

ART. 54 INTEGRATIVA AUTO

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (Leasing), l'assicurazione prestata con la su indicata polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

ART. 55 PARCHEGGIO UNIFICATO

Premesso che il Contraente gestisce il parcheggio unificato "Piazza Carlo Felice/Via Roma/Piazza Castello/Piazza San Carlo" congiuntamente a ACIMMAGINE S.r.l., le garanzie prestate con la presente polizza vengono estese all'ACIMMAGINE S.r.l. nonchè ai suoi dipendenti operanti nel parcheggio, che vengono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro.

ART. 56 TELELAVORO

Si prende atto, sia per la garanzia R.C.T. che per quella R.C.O, che le attività descritte in polizza possono essere svolte in tutte le forme previste dal CCNL operante per i dipendenti aziendali (compreso il "telelavoro a domicilio").

SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 57 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, sulla base dei ricavi annui consuntivati.

A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere regolate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di scostamenti del dato Ricavi annui superiori del 10% dall'ultimo dato disponibile, le Parti potranno richiedere di adeguare il premio di rinnovo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

SEZIONE VI NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 58 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici dell'Assicurato senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Le denunce saranno effettuate con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dall'Assicurato stesso, ad un unico ufficio di liquidazione della Compagnia, che dovrà essere adeguatamente strutturato e lo staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente, atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 59 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati, individuati ai sensi del presente articolo, ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata

La Società non risponde di multe

ART. 60 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

ART. 61 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza trimestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato Excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà disdetta per periodo, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in

automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui la disdetta è stata inviata. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

ART. 62 RINUNICA ALLA SURROGA/RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- Società e Consorzi controllati/e, direttamente o indirettamente, dal Contraente e/o dall'Assicurato/Assicurati aggiuntivi;
- Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato/Assicurati aggiuntivi; stagisti, borsisti, volontari e/o consulenti che operano presso/per conto dell'Assicurato;
- Persone fisiche e/o giuridiche delle quali il Contraente/Assicurato/Assicurati aggiuntivi deve rispondere a norma di legge, regolamento e/o di contratto fatto salvo il caso di dolo.

Quanto sopra salvo il caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato/Assicurati aggiuntivi sia consenziente con la Società all'azione di surroga/rivalsa.

SEZIONE VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI

MASSIMALI DI GARANZIA

L'Assicurazione vale fino a concorrenza delle seguenti somme:

- a) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)**
€ 50.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

- b) Responsabilità Civile Verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**
€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di
€ 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Il limite di esposizione massima annua della Compagnia è pari a Euro **50.000.000,00= (cinquantamiloni)** a valere per tutte le garanzie e complessivamente per tutti gli Assicurati, per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito danni a cose di loro proprietà.

FRANCHIGIE

Franchigia frontale R.C.T./O.

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia frontale per sinistro di € 20.000,00.

Premesso che la società assume la gestione di tutti i sinistri RCT e RCO, su tali sinistri, a termini di polizza, sarà applicata la franchigia fissa a carico dell'Assicurato.

La società si impegna, comunque, a risarcire i danni senza l'applicazione della franchigia e invierà mensilmente all'Assicurato l'elenco dei sinistri pagati, in formato elettronico tale da poter essere riversato sugli archivi dello stesso, specificando i riferimenti necessari e l'importo pagato.

L'Assicurato provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei sinistri pagati, a rimborsare alla Compagnia le franchigie di competenza.

SCOPERTI – LIMITI - FRANCHIGIE

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti
Ogni e qualsiasi danno R.C.T.		Franchigia frontale	Nei limiti dei massimali previsti
Ogni e qualsiasi danno R.C.O.		Franchigia frontale	Nei limiti dei massimali previsti
Malattie Professionali		Franchigia frontale	€ 2.500.000 per prestatore di lavoro, fino a concorrenza del sottolimito di € 10.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi		Franchigia frontale	€ 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni da incendio		Franchigia frontale	€ 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Inquinamento improvviso e accidentale		Franchigia frontale	€ 5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni da furto		Franchigia frontale	€ 250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

**SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO**

La presente polizza è emessa calcolando il premio assicurativo in base ai ricavi annui della Contraente:

Valore della produzione	Tasso annuo lordo	Premio annuo imponibile anticipato	Premio annuo lordo anticipato
€ 419.000.000			